CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

Capodanno RAI "L'anno che verrà" 2026 - Disposizioni per la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 000114 DEL 27/12/2025

IL SINDACO

PREMESSO che la RAI con la Fondazione Calabria Film Commission organizza l'evento Capodanno 2026 "*L'Anno che verrà*" nella Città di Catanzaro che si svolgerà nel Piazzale Maestri del lavoro (ex Area Teti) nel quartiere Lido il 31 dicembre 2025 con prove generali fruibili dal pubblico il 30 dicembre 2025;

RILEVATO CHE per l'evento, a ingresso gratuito, è prevista una partecipazione di circa 10.000 spettatori che potranno accedere nell'area, ma si stima l'ulteriore presenza di migliaia di persone che festeggeranno il Capodanno nelle zone circostanti dove saranno allestiti anche dei maxischermi;

CONSIDERATO che, in ragione del rilevante numero di partecipanti, si rende necessario garantire la loro sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione, la quale dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza e tutelarne la incolumità;

CONSIDERATO che, a causa dell'assembramento, potrebbero altresì derivare dei pericoli dall'introduzione nell'area destinata allo svolgimento dello spettacolo di oggetti attrezzature ingombranti, contundenti o potenzialmente pericolosi, di artifici pirotecnici, di carrozzine e di animali;

VISTA l'Ordinanza del Comandante di Polizia Locale n. 660 del 22/12/2025 avente ad oggetto *Capodanno RAI 2026 "L'Anno che verrà" – Piano di Viabilità per l'evento a rilevante impatto locale, adozione provvedimenti inerenti alla disciplina della circolazione stradale – transito veicolare/pedonale e sosta – per i giorni 30 e 31 dicembre 2025*, con la previsione di una zona Rossa (piazzale Maestri del Lavoro, via Caprera, via E. Aristippo e tratto di Lungomare via Stefano Pugliese) e di una Zona a Traffico Limitato (zona Gialla) che la racchiude;

CONSIDERATO che è prevista la collocazione di stalli per il commercio su aree pubbliche per la somministrazione di alimenti e bevande, con specifiche prescrizioni, in Zona Rossa su via Caprera e in zona Gialla su tratti di Lungomare Stefano Pugliese, via Stromboli e, inoltre, su Lungomare di Giovino in prossimità della rotatoria di via Sant'Elena;

CONSIDERATO che è prevista la collocazione di un maxischermo per la trasmissione audio e video dello spettacolo sul Lungomare di Giovino, nella parte iniziale, la prima area parcheggio sul margine sinistro, dopo rotatoria di Via Sant'Elena e di un maxischermo in piazza Dogana nello stesso quartiere Lido;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare quanto più possibile l'incolumità dei cittadini e dei visitatori ed il regolare svolgimento della citata manifestazione, disporre, nelle aree della città interessate allo svolgimento della manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti, il divieto di vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in metalli potenzialmente utilizzabili quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico dalle ore 16:00 del 30 dicembre 2025 alle ore 02:00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 06:00 antimeridiane del primo gennaio 2026;

RITENUTO opportuno disporre i divieti di cui sopra per gli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e pubblica, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, per i titolari di distributori automatici di bevande, nella predetta area;

RITENUTO opportuno, relativamente all'area dello spettacolo disporre il divieto di introdurre, detenere e portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, dalle ore 16:00 del 30 dicembre 2025 alle ore 06:00 antimeridiane del primo gennaio 2026, qualsiasi strumento ed oggetti o attrezzature ingombranti, contundenti o potenzialmente pericolosi, quali bevande e alimenti in contenitori di vetro o metallo, racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche ed altri analoghi oggetti biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto, caschi e/o borse portacaschi, artifizi pirotecnici, spray al peperoncino e altre sostanze urticanti;

RITENUTO opportuno, coerentemente ai moniti rivolti dalle forze dell'ordine ai fini della tutela della sicurezza pubblica, vietare per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e pubblica e per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nell'area dello spettacolo l'utilizzo di tavoli e sedie posti al di fuori dei rispettivi locali, anche laddove racchiusi in gazebo o strutture esterne di altro tipo;

ATTESO che per le considerazioni relative all'ordine e sicurezza pubblica, nonché per i rischi connotati allo svolgimento dell'evento, si rende necessario, disporre l'adozione della presente ordinanza e prevedere i predetti divieti;

VISTA la nota prot. n. 0058550 del 05/06/2017 della Prefettura di Catanzaro, avente ad oggetto "adozione di adeguate misure di sicurezza in occasione della programmazione di eventi", con la quale si richiama l'attenzione sulla necessità di adottare prescrizioni ai fini della sicurezza ed a tutela della pubblica incolumità, in occasione di manifestazioni, ivi compresa l'emanazione di ordinanze per il divieto dell'uso di alcolici e per la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e.ss.mm.ii;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che dispone: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

VISTO il Testo Unico di Pubblica Sicurezza ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 109 del 16.12.2025 avente come oggetto "Ordinanza sindacale di attivazione COC – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – per l'evento a rilevante impatto locale Capodanno Rai 2026 *L'anno che verrà*";

VISTO il verbale della Commissione Provinciale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo riunita presso la Prefettura di Catanzaro in data 18.12.2025 alle ore 10:00 e in considerazione dei ripetuti tavoli tecnici tra le Forze dell'Ordine e l'Amministrazione Comunale con valutazione sui limiti di somministrazione di bevande alcoliche oltre determinati livelli di gradazione nelle aree interessate dallo spettacolo e dai flussi di transito degli spettatori;

SENTITI il Prefetto e il Questore

ORDINA

per i motivi specificati in premessa

1. Divieti di vendita in ZONA ROSSA – ZONA GIALLA – LUNGOMARE GIOVINO e PIAZZA DOGANA e aree limitrofe

Dalle ore 16:00 del 30 dicembre 2025 alle ore 02:00 del 31 dicembre 2025 e dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 06:00 del primo gennaio 2026, nelle aree della città interessate dallo svolgimento dello spettacolo e aree limitrofe, più esattamente:

a) **ZONA ROSSA**: Piazzale Maestri del Lavoro (ex Area Teti) – via Caprera – Via E. Aristippo - via Lungomare Stefano Pugliese nel tratto interessato **e nel raggio di 1.000 mt dalla stessa**,

b) **Lungomare di Giovino**;
c) **Piazza Dogana e nel raggio di 100 mt dalla stessa**;

è assolutamente vietata la vendita per consumo da asporto:
- di alimenti e bevande in contenitori di vetro, alluminio o in metalli potenzialmente utilizzabili quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico e in bottiglie di plastica con tappo sigillato, prevedendosi in sostituzione la vendita in bicchieri di carta o plastica e bottiglie di plastica con tappo aperto al momento della vendita;
- **di superalcolici** in contenitori di qualunque specie e materiale.

I predetti divieti sono diretti agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande. Questi ultimi devono comunque osservare la normativa nazionale Legge 125/2001 (Legge quadro alcol) che all'art. 14-bis stabilisce il divieto di vendita e somministrazione di alcolici dalle 24:00 alle 7:00.
I divieti di cui sopra non si applicano per l'effettuazione del servizio a domicilio del cliente e per l'acquisto di bevande e alimenti da consumare in luogo privato, ermeticamente mantenuti chiusi nella confezione originale.

2. Divieto di vendita per la sola ZONA ROSSA e aree limitrofe

Dalle ore 16:00 del 30 dicembre 2025 alle ore 02:00 del 31 dicembre 2025 e dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 06:00 del primo gennaio 2026:

a) nella **ZONA ROSSA** dello spettacolo e **nel raggio di 500 metri dal perimetro della stessa**, ovvero fino all'altezza della Capitaneria di Porto dal lato Giovino e fino all'altezza della sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria sito in Via Lungomare 259 dal lato Corace, negli stalli appositamente assegnati dall'Amministrazione Comunale con avviso pubblico in occasione della manifestazione.

è assolutamente vietata la vendita, per la **somministrazione su pubblica via e consumo da asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5°,** in contenitori di qualunque specie e materiale.

Il divieto è diretto agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande. Questi ultimi devono comunque osservare la normativa nazionale Legge 125/2001 (Legge quadro alcol) che all'art. 14-bis stabilisce il divieto di vendita e somministrazione di alcolici dalle 24:00 alle 7:00.
Il divieto di cui sopra non si applica per l'effettuazione del servizio a domicilio del cliente e per l'acquisto di bevande e alimenti da consumare in luogo privato, ermeticamente mantenuti chiusi nella confezione originale.

3. Divieti specifici per la ZONA ROSSA

dalle ore 16:00 del 30 dicembre 2025 alle ore 06:00 del primo gennaio 2026, nell'area dello spettacolo definita **ZONA ROSSA** come da Ordinanza del Comando di Polizia Locale n. 660 del 22.12.2025, più esattamente in piazza Maestri del Lavoro (ex Area Teti), via Caprera, via E. Aristippo e via Lungomare Stefano Pugliese nel tratto interessato, **è vietato introdurre**, detenere e portare al seguito, **animali da passeggio anche al guinzaglioe strumenti, attrezzature e oggettiingombranti, contundenti o potenzialmente pericolosi**, quali, in particolare:

• Valigie/borse/zaini sup. a 10 lt;

• Passeggini;
• Bombolette spray di qualsiasi tipo;
• Trombette da stadio;
• Armi da sparo (anche per coloro in possesso di porto d'armi per difesa personale) ed oggetti contundenti di qualsiasi tipo, strumenti da punta e taglio, caschi;
• Catene;
• Sostanze stupefacenti;
• Lattine, borracce bottiglie ad eccezione delle bottigliette di plastica da 0,5 senza tappo;
• Bastoni per selfie, treppiedi;
• Ombrelli con punta, mazze, aste, racchette;
• Strumenti musicali e di amplificazione sonora;
• Droni;
• Penne e puntatori laser;
• Biciclette, skateboard, pattini, monopattini, overboard;
• Artifici pirotecnici, petardi di qualunque tipo, fumogeni, razzi illuminanti e da segnalazione, sostanze maleodoranti e irritanti di qualunque tipo;

È invece consentito introdurre:
• Medicinali con prescrizione del medico (es. Insulina, antidolorifici, antibiotici);
• Stampelle o tutori (con certificato medico)
• Sigarette elettroniche;
• Ombrelli senza punta (formato poket).
È altresì vietato nell'area dello spettacolo per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e pubblica, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande:
- l'utilizzo di tavoli e sedie posti al di fuori dei rispettivi locali, anche laddove racchiusi in gazebo o strutture esterne;
- l'utilizzo di bombole a gas, fiamme libere e spillatori per bevande.
I medesimi soggetti nell'area definita zona Rossa sono autorizzati alla vendita di soli alimenti confezionati.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm.ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore;

DISPONE

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:
- sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza: alla Prefettura di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera di Soverato, al Comando della Polizia Municipale di Catanzaro;
- sarà, altresì, diffusa, a cura della Polizia Municipale, nelle aree interessate;
- resti in pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale per 15 giorni consecutivi; che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione ed i canali di comunicazione del Comune di Catanzaro;

INFORMA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. Calabria – Catanzaro; oppure, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Catanzaro, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA

Firmato digitalmente da

NICOLA FIORITA

CN = NICOLA FIORITA
C = IT